



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 4

Elezioni
della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature
nella circoscrizione Estero



Aggiornate con le disposizioni:

a) del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232;

b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 4

Elezioni
della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature
nella circoscrizione Estero



Aggiornate con le disposizioni:

a) del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232;

b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].

P R E M E S S A

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature **per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero** in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, nonché a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, e del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità.

Per espresso richiamo operato dall'articolo 8 della citata legge n. 459 del 2001, per i suddetti adempimenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In separate pubblicazioni sono contenute le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica relativamente alle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Si confida di facilitare in tal modo il compito dei partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dell'ammissione delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

PRIMA PARTE

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI DI LISTA
E DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE
DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLE RIPARTIZIONI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO I

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 1. — Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati.

Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono le seguenti:

1) deposito del contrassegno della lista (un unico simbolo per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero o, in alternativa, uno per la Camera-Estero e uno per il Senato-Estero) presso il Ministero dell'interno, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dell'articolo

10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, nonché degli articoli 14 e seguenti del testo unico 30 marzo 1957 n. 361;

2) contestuale deposito, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni — che si applicano, in quanto compatibili, anche per le operazioni in esame, in virtù dell'articolo 8 della legge n. 459 del 2001 — prevedono, per quanto riguarda il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano alle elezioni della circoscrizione Estero:

1) *l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista* per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;

2) *l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;*

3) l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;

4) il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:

- con contrassegni presentati in precedenza,
- con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
- con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;

5) il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;

6) la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

Per quanto concerne, invece, gli atti di designazione degli incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, il testo unico anzidetto e l'articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), stabiliscono l'*obbligo*, per il partito o gruppo politico che intende partecipare alla competizione elettorale, *di designare, al predetto Ministero, per ciascuna ripartizione, un rappresentante*

effettivo e un rappresentante supplente del medesimo partito o gruppo politico, autorizzati a effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Lo stesso articolo 10 del d.P.R. n. 104 del 2003 prevede che — anche nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino una lista di candidati contrassegnata da un unico simbolo composito, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 459 del 2001 — tali partiti o gruppi politici debbano presentare la designazione, per ciascuna ripartizione, *di un solo rappresentante effettivo e di uno supplente*.

§ 2. — Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno.

In sintesi si ribadisce che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica debbono provvedere ai seguenti adempimenti, a norma degli articoli 14, 15 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni:

1) al *deposito del contrassegno di lista* con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero insieme all'indicazione della propria denominazione;

2) alla *presentazione della designazione*, per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero, *di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente* del partito o gruppo politico, incaricati di effettuare, presso la Corte d'appello di Roma, le liste dei candidati e i relativi documenti.

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno o la ricusazione del contrassegno da parte del predetto Ministero comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La mancata designazione dei rappresentanti comporterà l'inefficacia del deposito del contrassegno.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

§ 3. — Caratteristiche del contrassegno di lista.

L'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati

tradizionalmente dai partiti politici. La disciplina della materia può essere così riassunta.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

[Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non possono avere un contrassegno tradizionale.

L'articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha previsto espressamente che più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tali ipotesi, le liste devono essere contrassegnate da un unico simbolo composito, formato al suo interno dai contrassegni di tutte le forze politiche interessate.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizio-

nalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

[Articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali — *ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento* — la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire — e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati — i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.*

[Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per quanto riguarda il concetto di 'confondibilità', l'articolo 14 citato, nella formulazione attualmente in vigore, ha precisato che costituiscono "*elementi di confondibilità*" — congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale,
- i simboli riprodotti,
- i singoli dati grafici,
- le espressioni letterali

- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento *anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica* (1).

Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

[Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 4. – Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

Il deposito dei contrassegni dev'essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

(1) – Novità introdotta dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha variato in tal senso l'articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

[Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 5. – Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

Il deposito del contrassegno può essere effettuato per la circoscrizione Estero sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica.

Nell'atto di deposito dev'essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera, Senato territorio nazionale e circoscrizione Estero; Camera e Senato solo circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista dev'essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal pre-

sidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

[Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Articolo 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

[Articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Qualora venga depositato un contrassegno composito — cioè formato, al suo interno, da due o più simboli [paragrafo 3 a pagina 9] — è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.

QUALORA IL CONTRASSEGNO CONTENGA UNO O PIÙ NOMINATIVI DI PERSONE DIVERSE DAL MANDANTE O DAL DEPOSITANTE, È NECESSARIO PRESENTARE, CONTESTUALMENTE AL CONTRASSEGNO, ESPRESSO CONSENSO ALL'USO DI TALE O TALI NOMI-

NATIVI DA PARTE DEGLI INTERESSATI CON FIRMA AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1990.

In ogni caso, il deposito dev'essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Se a depositare il contrassegno sia lo stesso presidente o segretario del partito o gruppo politico, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

NON È AMMESSO IL DEPOSITO DI PIÙ DI UN CONTRASSEGNO DA PARTE DELLA MEDESIMA PERSONA.

NON PUÒ ESSERE CONFERITO MANDATO DA UNA MEDESIMA PERSONA A DEPOSITARE PIÙ DI UN CONTRASSEGNO.

[Articolo 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

In sostanza una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consulta-

zioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché un solo contrassegno per la Camera, un solo contrassegno per il Senato, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

[Articolo 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

Il contrassegno può essere anche figurato e dev'essere comunque depositato in tre esemplari.

[Articolo 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. si pone a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici per realizzare i contrassegni da depositare.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in **DUE MISURE diverse**:

- **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;

- **UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM (2)** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

[Articolo 15, ultimo comma, e articolo 31, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio anche le eventuali diciture ed espressioni che fanno parte del contrassegno.

(2) – Novità introdotta dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha variato in tal senso l'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 che disciplina il diametro del contrassegno da stampare sulle schede di votazione.

Sarà necessario che il contrassegno sia perfettamente identico per entrambe le riproduzioni (quella da 10 cm e quella da 3 cm) in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

§ 6. – Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno.

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito, restituirà un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Qualora i contrassegni risultino in contrasto con le norme sopra illustrate di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 il Ministero

inviterà i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notificazione dell'avviso contenente il suddetto invito alla sostituzione.

[Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 7. — Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni.

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà, in apposite bacheche, tutti i simboli presentati.

In calce a ogni contrassegno esposto sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.

La prova dell'avvenuta notificazione dev'essere allegata all'opposizione.

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 8. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni.

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello recusato non può essere più sostituito.

§ 9. – Comunicazione dei contrassegni ammessi effettuata dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.

Con l'occasione, si ritiene utile precisare che, all'atto della presentazione del contrassegno per le elezioni in oggetto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14-*bis* del testo unico 30 marzo 1957 n. 361, come modificato dalla nuova legge 21 dicembre 2005, n. 270 (dichiarazione di collegamento, presentazione del programma, indicazione del capo della forza politica, ecc.). Infatti, l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero ha un'autonoma disciplina legislativa e regolamentare e le norme del testo unico n. 361/1957 si applicano solo ove compatibili.

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI,
INCARICATI DI DEPOSITARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§10. — Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Il *deposito obbligatorio del contrassegno* presso il Ministero dell'interno [capitolo I a pagina 5 e seguenti] ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere — in tutte le ripartizioni nelle quali intendono presentare liste dei can-

didati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero — le liste medesime con il contrassegno che loro hanno prescelto.

Allo stesso scopo — anche ai fini della tutela del contrassegno stesso — l'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 dispone che *i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti per l'elezione dei deputati e, rispettivamente, dei senatori della circoscrizione Estero.*

§ 11. — Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati.

In applicazione dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, e dell'articolo 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, viene disposto che **la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o**

gruppo politico, incaricati di depositare presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma le liste dei candidati e dei relativi documenti, dev'essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno e, quindi, non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedenti quello della votazione.

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico per le elezioni della circoscrizione Estero può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli stessi partiti o gruppi politici debbono designare un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ciascuna ripartizione.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma.

La designazione dei rappresentanti dev'essere fatta con un unico atto per tutte le ripartizioni. L'atto dev'essere autenticato da un notaio.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, sesto periodo, del citato testo unico n. 361/1957 a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

[Articolo 17, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 12. – Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il Ministero dell'interno provvederà a comunicare le rispettive designazioni all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La comunicazione viene effettuata **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione**, cioè in tempo utile affinché l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, il Ministero dell'interno provvede a comunicare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste, ai sensi del quarto periodo dello stesso articolo 18-*bis*, comma 2.

[Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 13. – Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste.

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del parti-

to o gruppo politico possano trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano *designare ALTRI rappresentanti supplenti*.

[Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per ripartizione e dev'essere effettuata con le stesse modalità previste per le designazioni di cui al paragrafo 11 [pagina 24] entro il 35° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, come coordinato con i termini di presentazione delle liste stabiliti dall'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

La formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno ma, avendo l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (come d'altra parte prevede l'articolo 20 del testo unico e successive modificazioni), stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione, è evidente che il termine ultimo per designare eventualmente *altri rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno an-

tecedente, dovendo il Ministero provvedere in tempo utile a dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO III

FORMAZIONE

DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 14. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Per presentare una lista di candidati nelle *ripartizioni* della circoscrizione Estero (3) per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista dei candidati [paragrafo 16 a pagina 40];
- b)* certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori residenti

(3) – Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 17 a pagina 59];

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 18 a pagina 63];

d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 18-*bis* a pagina 65];

e) certificato nel quale si attesta che ogni candidato della lista è iscritto nelle liste elettorali della relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 19 a pagina 69].

Il contrassegno di lista dev'essere già stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [paragrafo 1 a pagina 5 e paragrafo 9 a pagina 21]; il contrassegno non dev'essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che — come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative —

in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale **non si applicano** – nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l’iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – **« non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e fun-**

zioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

§ 15. – Lista dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero.

L'iniziativa per formare le liste dei candidati relativamente *a ogni ripartizione della circoscrizione Estero* (4) spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno di lista e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

[Articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

-
- (4) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:
- 1) EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
 - 2) AMERICA MERIDIONALE;
 - 3) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;
 - 4) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

Ogni lista è composta da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso, pena la sua invalidità in caso di mancata corrispondenza *alla prima condizione* (5).

[Articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

[Articolo 12, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono (ogni candidato alla Camera deve aver compiuto il 25° anno di età entro il giorno della votazione mentre i candidati al Senato devono aver compiuto, al giorno della votazione, il 40° anno);

(5) – L'assegnazione dei seggi alle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – fermo restando che *in ogni singola ripartizione è eletto almeno un deputato e un senatore* – è effettuata sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.P.R. n. 104 del 2003, con i d.P.R. di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 1, del testo unico n. 533 del 1993 e successive modificazioni, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

-la ripartizione elettorale della circoscrizione Estero per la quale la lista viene presentata;

-il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.

[Articolo 20, quinto e settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

[Articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 459 del 2001]

I CANDIDATI DEVONO ESSERE RESIDENTI ED ELETTORI DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

A tal riguardo sembra utile precisare che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, **le disposizioni della stessa legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano:**

1) ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere intese in forma semplificata (per garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e senza pregiudizio alcuno per il posto di lavoro ed i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani che possa derivare dalla partecipazione alle attività previste dalla citata legge n. 459/2001);

2) agli elettori residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni sopra citate.

Ciò comporta che in queste fattispecie trovano, invece, applicazione le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia e che, quindi, i cittadini italiani residenti negli Stati in questione non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero ma sono elettori della circoscrizione nazionale in cui è ricompreso il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Ne discende, come diretta conseguenza, che gli stessi non possono candidarsi in liste che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la circoscrizione Estero.

Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione. Sempre a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[Articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

[Articolo 8, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001]

Si ribadisce, infine, che sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della votazione in Italia ed eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età sempre entro il giorno della votazione.

{articolo 56, comma 3, della Costituzione e articolo 6 del testo unico n. 361 del 1957 e successive modificazioni, per la Camera dei deputati}

{articolo 58, comma 2, della Costituzione e articolo 5 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni, per il Senato della Repubblica}.

§ 16. – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allegano schemi diversi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni {allegato n. 1 a

pagina 127 per la Camera e allegato n. 2 a pagina 133 per il Senato];

- l'altro da utilizzare invece nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati n. 3 e 3-*bis* per la Camera alle pagine 141 e 147, allegati n. 3 e 3-*bis* per il Senato alle pagine 155 e 163].

Va, inoltre, premesso che – in conformità a quanto già precisato nel paragrafo precedente con riferimento alla posizione dei candidati – **non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista** i cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sono state stipulate le intese previste dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 459 del 2001 o che versino in situazioni politiche e sociali che non garantiscono, anche temporaneamente, le condizioni necessarie per il regolare esercizio del diritto di voto all'estero richiamate nello stesso primo comma del citato articolo 19.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge e che sono i seguenti:

- a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero) [si veda la seguente lettera A)];
- b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o

segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (articolo 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico n. 361 del 1957) per le liste aventi diritto all'esonero [lettera B) a pagina 49];

c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni [lettera C) a pagina 53];

d) stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati [lettera D) a pagina 56];

e) indicazione dei delegati di lista [lettera E) a pagina 58].

A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

[Articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 459 del 2001, articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232 (6)]

(6) – L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero, dev'essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 125 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

[Articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 459 del 2001 e articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232]

Ed invero, la riduzione prevista dal decreto-legge n. 223 del 2012 dev'essere riferita esclusivamente al numero minimo, dato che la *ratio*

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

«a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

della norma va ravvisata nella finalità di facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto, a regime, dalle citate disposizioni.

[Vedi anche Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (7).

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53]

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati. Il Ministero ritiene di confermare la soluzione negativa data al quesito: ciò per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura nonché per una necessaria esigenza di serietà alla quale dev'essere informata

(7) – Si ricorda che le liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero si presentano dalle ore 8 del 35° giorno sino alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione [articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni].

l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

[Articolo 20, sesto comma, e articolo 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

È da tenere presente, in proposito, che gli elettori che possono sottoscrivere le liste per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero sono quelli che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione: ciò in quanto possono prendere parte alla predetta elezione soltanto gli elettori in possesso di tale requisito.

[Articolo 58, primo comma, della Costituzione]

Si richiama inoltre l'attenzione sulle seguenti disposizioni – contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 – che trovano applicazione, per espresso rinvio legislativo (articolo 2 della stessa legge 21 dicembre 2005, n. 270), anche per la presentazione delle liste nella circoscrizione Estero, stabilendo espressamente i CASI

IN CUI LE LISTE SONO ESONERATE DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.

1) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

[Art. 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

2) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione dell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con contrassegno identico a quello depositato per le presenti elezioni della circoscrizione Estero ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 361/1957.

[Art. 18-*bis*, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

3) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

[Art. 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Come già detto, in tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni la presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni DEV'ESSERE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE DI TRIBUNALE ovvero da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 (8).

(8) – L'articolo 14 è riportato a pagina 53, nota (10).

Premesso quanto sopra, si rappresenta che — al fine di fornire i necessari elementi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la valutazione del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni — il Ministero dell'interno trasmetterà a tale Ufficio la comunicazione delle Camere relativa alle denominazioni dei partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti nonché dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche.

A sua volta, l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione comunicherà, quanto prima, al medesimo Ufficio centrale l'elenco dei collegamenti effettuati regolarmente (**per le sole circoscrizioni del territorio nazionale**), ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico n. 361/1957, con almeno due partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Ed invero, tali collegamenti vengono effettuati, **per le sole circoscrizioni del territorio nazionale**, in sede di deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno: la regolarità delle dichiarazioni di collegamento e di tutta la relativa documentazione (sussistenza della necessaria reciprocità, unico programma con l'indicazione dell'unico capo della coali-

zione) è accertata dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

I collegamenti, comunque, non hanno effetto sulle liste presentate per la circoscrizione Estero, stante la speciale normativa dettata dalla legge n. 459 del 2001 che, come già detto al paragrafo 9 (pagina 21), non prevede collegamenti tra liste.

Detti collegamenti, tuttavia, rilevano indirettamente nella circoscrizione Estero – in base al combinato disposto dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, come inserito dalla legge stessa – al solo fine di stabilire le liste aventi diritto all'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.

I. – PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero valgono, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 459 del 2001, le norme di cui al testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni.

In particolare, **le firme** della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero **debbono avvenire su appositi moduli, nei quali debbono essere riportati:**

- **il contrassegno di lista,**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;**
- **l'indicazione del comune italiano nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.**

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

I sottoscrittori devono essere elettori residenti nella ripartizione (ciò porta, naturalmente, per le ragioni già indicate nei paragrafi 15 e 16, ad escludere i cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio che, pur avendo la possibilità di votare per corrispondenza, non sono residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero) e non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, né essere residenti in uno Stato senza intesa o in uno Stato di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001.

[Articolo 1, comma 3, e articolo 8, comma 1, lettera b), della legge n. 459 del 2001]

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (9).

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Di tale dichiarazione dev'essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

(9) - L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

II. — PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, al quale sia stato conferito, unitamente all'incarico di depositare, presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in funzione presso la Corte d'appello di Roma, la lista dei candidati e i relativi documenti, anche il mandato di provvedere a sottoscrivere tale lista [articolo 17 primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957].

[Articolo 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

Il Ministero dell'interno comunica all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

[Articolo 18-*bis*, comma 2, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

Ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, del citato testo unico, LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE — NEI CASI IN ESAME — DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE DI TRIBUNALE. A tal proposito, l'attribuzione a un

altro pubblico ufficiale oltre al notaio, della competenza ad autenticare tale sottoscrizione rende applicabile, anche in tale fattispecie, l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (10). Pertanto, anche gli altri soggetti indicati dal primo comma del medesimo articolo 14 debbono considerarsi muniti del potere di autenticare la firma limitatamente a tale circostanza.

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista nella ripartizione della circoscrizione Estero.

(per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)

LE FIRME DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

(10) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. (*Omissis*).

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui {al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15} [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato a pagina 55, nota (12)].

« 3. (*Omissis*).».

dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero DEVONO ESSERE AUTENTICATE DALL'UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE PER RESIDENZA (CIOÈ QUELLO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE RISIEDONO I SOTTOSCRITTORI) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, applicando le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (11).

[Articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

A norma dello stesso articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni, L'AUTENTICAZIONE DEV'ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICO-

(11) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. (*Omissis*).

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui {al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15} [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato a pagina 55, nota (12)].

« 3. (*Omissis*).».

LO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (12), e che sono le seguenti:

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo ac-

(12) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1),

e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

«1. (*Omissis*).

«2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

certamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (13).

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero.

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [si vedano gli allegati alle

(13) – Le liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si presentano dalle ore 8 del 35° giorno sino alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma [articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni].

pagine 95 e 103] dev'essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

[Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Il contrassegno dev'essere stampato sulla dichiarazione e descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

I partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, la lista sarà ricusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Saranno, ovviamente, considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno, depositato in

sua sostituzione, sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

E) Indicazione dei delegati di lista

(autorizzati, a loro volta, a designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi istituiti nonché a svolgere altri compiti)

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti della lista* medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (14) [articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957];
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del citato testo unico;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, previste dall'articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico medesimo.

(14) – Capitolo VIII a pagina 117.

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 (cioè i rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare la lista dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero).

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi costituiti nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle liste.

§ 17. — Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

I. — Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità,

ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, *sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati*, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura :

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – per quanto concerne i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto

che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE — anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza — NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa assolutamente ‘speciale’ la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 / 2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Con quest’ultimo documento viene confermato l’indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di ‘autodichiarazioni’ non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d’iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che — per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di pre-

sentazione delle liste dei candidati o a quelli d' iniziativa popolare referendaria – **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. – Per garantire l'esistenza della condizione di **elettore della relativa ripartizione della circoscrizione Estero** nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei **certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.**

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati dall'ufficio consolare, nel cui territorio di competenza risiedano i sottoscrittori, che ne attesti l'iscrizione nelle liste elettorali della stessa ripartizione.

Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Articolo 11, comma 2, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104]

Ogni ritardo nel rilascio di tali certificati recherebbe grave pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti.

Si rammenta che il rilascio delle suddette certificazioni avviene sulla base della documentazione in pos-

sesso dell'ufficio consolare. Ove la stessa autorità non sia in grado di certificare tale qualità, l'atto in questione dovrà essere richiesto al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

È chiaro che, nei casi previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2001, come già specificato all'inizio del paragrafo 16, non potendosi considerare elettori della circoscrizione Estero i cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sono state stipulate le intese previste dalla stessa legge o in Stati che versino in situazioni politiche o sociali che non garantiscono, anche temporaneamente, le condizioni necessarie per il regolare esercizio del diritto di voto all'estero, l'ufficio consolare non potrà procedere al rilascio del certificato attestante il possesso del requisito di elettore della circoscrizione Estero, mentre i comuni italiani potranno certificare l'iscrizione nelle liste elettorali di tali cittadini, annotando, però, nell'atto che non si tratta di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

§ 18. – Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero.

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima.**

[Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

È evidente però che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accertare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura, deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

[Consiglio di Stato: 5^a sezione, decisione 3 maggio 1983, n. 134; decisione 6 luglio 1994, n. 732]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati {allegato n. 5 per la Camera dei deputati a pagina 171; allegato n. 6 per il Senato della Repubblica a pagina 179}.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e l'autenticazione della sottoscrizione deve essere effettuata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato.

{Articolo 11, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104}

Come già detto il candidato che faccia parte di una lista non può accettare la candidatura per altre liste, anche se con il medesimo contrassegno. L'elezione, in ciascuna ripartizione, del candidato che non abbia osservato tali disposizioni è nulla. Parimenti è nulla nel caso in cui il candidato abbia accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

{Articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni}

§ 18-*bis*. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge (15).

(15) – Si riportano gli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], pubblicato nella *Gazzetta ufficiale - Serie generale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

« Articolo 1. – *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

« **Articolo 2.** – *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

[Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 (16) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato nell'allegato n. 5-*bis* per l'elezione della Camera [pagina

(16) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

175] e nell'allegato n. 6-*bis* per l'elezione del Senato [pagina 183].

§ 19. – Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 che trova applicazione anche per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero, richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali**. Tale previsione è rafforzata e ulteriormente precisata dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge n. 459/2001, il quale stabilisce che i candidati, oltrech  residenti, devono essere elettori nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Detti candidati, peraltro, non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del voto in Italia, n  essere residenti in Stati senza intesa o

di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001, pena la loro cancellazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104 del 2003.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 17 [pagina 59] per il rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle liste dei candidati nella circoscrizione Estero, anche relativamente ai casi previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2001, in base ai quali i candidati non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

§ 19-bis. – Diminuzione dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici che, nel complesso delle liste depositate e ammesse, abbiano inserito un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale.

L'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (17) – nel determinare (comma 1) l'ammontare dei con-

(17) – Legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici ecc.]:

« Articolo 1 – *Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.*

tributi pubblici corrisposti ai partiti e movimenti politici come rimborso delle spese sostenute per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica – ha disposto (comma 7) la **diminuzione** dei contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico **in ragione del 5 per cento** qualora il partito o il movimento politico abbia presentato, **nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento**, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

« 2. - 6. (*Omissis*).

« 7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

« 8. (*Omissis*).».

§ 20. – Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LE SINGOLE RIPARTIZIONI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE MEDESIMA
COSTITUITO PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

§ 21. – Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

La presentazione delle liste dei candidati – intesa come loro materiale consegna agli uffici competenti – è regolata dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero debbono essere presentate, *per ciascuna ripartizione*, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione dev'essere effettuata ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [paragrafo 10 a pagina 23] o dal presidente o segretario del partito per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni.

Si rammenta che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, al termine delle proprie operazioni di esame delle liste, assegna, **mediante sorteggio**, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; quindi i contrassegni delle liste verranno riportati, sui rispettivi manifesti e sulle corrispondenti schede della ripartizione, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e non in base all'ordine di presentazione o di ammissione.

§ 22. – Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La presentazione delle liste dei candidati per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero sia per la Camera dei deputati, sia per il Senato della Repubblica deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione.

[Articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Ai fini della presentazione delle liste stesse, la cancelleria della Corte d'appello di Roma resta aperta dalle ore 8 alle ore 20 nei due giorni compresi nel predetto periodo (35° - 34° giorno antecedente) anche se festivi.

[Articolo 20, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957]

§ 23. – Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve accertare — *per ogni lista di candidati presentata nel-*

la ripartizione — l'identità della persona che effettua il deposito e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima ripartizione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361 e dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 o (eventualmente per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni) che la lista sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

Ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dell'anzidetto testo unico viene disposto che — *se la lista è depositata da una persona diversa* da quelle designate, *per la singola ripartizione*, presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 — la cancelleria della Corte d'appello di Roma deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegato n. 7 a pagina 187]. Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto anche quando siano positive, cioè anche qualora la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, *per ogni lista depositata, dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.*

[Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Il verbale di ricevuta dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché – a seguito dell'introduzione del *sorteggio* [articolo 24, primo comma, numero 2), del citato testo unico n. 361 del 1957] – tale numero è influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico n. 361, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista nella singola ripartizione dovrebbe essere fatta menzione soltanto della lista, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno di lista, e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Appare tuttavia raccomandabile che il verbale di ricevuta contenga *anche* l'elenco particolareggia-

to di tutti gli atti presentati: ciò per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Allo stesso scopo sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà rimetterle all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la stessa Corte d'appello di Roma per le determinazioni di competenza.

CAPITOLO V

L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE NELLE SINGOLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 24. – Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, stabilisce che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è istituito presso la Corte d'appello di Roma.

L'Ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali. L'Ufficio cen-

trale opera con la presenza di almeno tre componenti tra cui il presidente o il vicepresidente.

L'articolo 76, comma 1, numero 2), terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni – che trova applicazione anche per tale organo collegiale in virtù dell'articolo 25 della suddetta legge 27 dicembre 2001, n. 459 – prevede che vengano aggregati altri magistrati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati) ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati. Sembra pertanto opportuno che, al momento in cui viene costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 25. – Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del testo unico n. 361 del 1957.

[Articolo 22, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 26. – Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati sono le seguenti:

I. – Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati.

La prima operazione che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata depositata da

una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e dell'articolo 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da quelle designate ai sensi delle citate disposizioni normative, la medesima lista dev'essere ricusata.

{Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957}

II. – Controllo del contrassegno della lista dei candidati.

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve accertare se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno e sia stato da questo ammesso e comunicato.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

[Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

III. – Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.

La terza operazione che compie l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Qualora l'Ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiara non valida.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

IV. – Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.

a) PER LE LISTE CHE DEBBONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se il numero delle sottoscrizioni

dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge (18) (pagina 42 e seguenti) e se la firma dei sottoscrittori con la relativa autenticazione non sia anteriore al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

(18) – L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

«a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti a sottoscrivere;

- la seconda, nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore residente della relativa ripartizione della circoscrizione Estero sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 17 [pagina 59].

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve depennare:

- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;

- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;

- quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato;

- quelli che risultino aver esercitato opzione per il voto in Italia (come da comunicazione del Ministero degli Affari esteri prevista dall'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104 del 2003)

-quelli che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2001, non sono (come già più ampiamente illustrato nel paragrafo 16 a pagina 40) elettori della circoscrizione Estero. A tal riguardo, il Ministero dell'interno provvederà a comunicare al suddetto Ufficio centrale l'elenco degli Stati con i quali non sono state concluse le intese in forma semplificata per consentire ai cittadini italiani l'esercizio del diritto di voto all'estero e l'elenco degli Stati che versano in situazioni politiche e sociali tali da non garantire, anche temporaneamente, le condizioni necessarie sempre per poter esercitare regolarmente detto diritto:

-quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa dev'essere riusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

b) **PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**, a norma dell'articolo 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, del testo unico 30 marzo 1957 n. 361 applicabile alle elezioni della circoscrizione Estero in base all'articolo 2 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta da una delle persone a ciò espressamente autorizzate (in base all'articolo 18-*bis*, secondo comma, terzo periodo del citato testo unico n. 361/1957, il presidente o il segretario del partito ovvero il rappresentante cui è conferito tale potere) e se la relativa firma sia stata autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Va, inoltre, precisato che ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni che giustificano il diritto di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni non può che essere rimesso all'apprezzamento dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, cui spetta — in via generale ed esclusiva — la competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste anche sotto l'aspetto qui considerato e previa trasmissione da parte del Ministero dell'interno delle comunicazioni pervenute dalla Camera dei deputati e dal Sena-

to della Repubblica (si veda più ampiamente quanto già riportato al paragrafo 16, lettera A, pagina 42).

V. – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati della lista medesima.

La successiva operazione che deve compiere l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero consiste nell'esaminare la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista.

Se le liste non sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero, il citato Ufficio centrale dichiarerà le stesse invalide con loro conseguente ricusazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Se invece la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nominativi della lista medesima.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

b) Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I. – L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (19);

(19) – L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416-bis, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (20);

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati,

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*ter.* (*Omissis*).

« 3-*quater.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*quinquies.* (*Omissis*).».

(20) – Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione].

per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (21).

II. – Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei

(21) – L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. ».

candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (22). Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di at-

(22) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

ti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (23).

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

III. – Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla

(23) – Capitolo VII a pagina 112 e seguenti.

data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (24).

(24) – L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato: *(continua nella pagina seguente)*

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

« Articolo 2 (del testo unico 20 marzo 1967, n. 223).

« 1. Non sono elettori:

a) (abrogata);

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'**incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna**, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (25), e successive modificazioni.

(25) – L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e

IV. – L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità, e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga

privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista presentata per la relativa ripartizione della circoscrizione Estero, firmata dall'interessato e autenticata dall'ufficio consolare di residenza.

Debbono essere cancellati dalla lista i nomi dei candidati per i quali manchi o non risulti regolare la dichiarazione di accettazione della candidatura.

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Dev'essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di *accettazione* della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di *presentazione* della lista dei candidati; in caso di difformità debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro cognomi e nomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

d) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per l'eleggibilità alla carica di deputato 25 anni) e di senatore (40 anni) per la circoscrizione Estero.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica:

a) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione della Camera dei deputati abbia compiuto il 25° anno di età nel giorno stabilito per la votazione, a norma dell'articolo 56, terzo comma, della Costituzione e successive modificazioni e articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957;

b) se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione del Senato della Repubblica abbia compiuto il 40° anno di età nel giorno fissato per la votazione, a norma dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione.

In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

e) Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di residente nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero rilasciato dall'ufficio consolare (articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003) o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime sanzioni previste nella precedente lettera *d*) (cancellazione dalla lista).

Parimenti, verranno cancellati dalle predette liste dei candidati i nominativi dei candidati medesimi che risultino, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, aver esercitato l'opzione per il diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Vanno, inoltre, cancellati i nominativi dei candidati che (come già specificato nei paragrafi 15 e 19), ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge n. 459 del 2001, non siano elettori della circoscrizione Estero né, quindi, candidabili nelle relative ri-

partizioni. Per consentire tale forma di verifica si osserveranno le modalità già descritte nel paragrafo 26, punto IV, per i sottoscrittori delle liste.

[Articolo 12, comma 2, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104].

f) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

[Articolo 22, primo comma, numeri 6) e 7), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e articolo 8, terzo comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

§ 27. – Eventuale ammissione di nuovi documenti. – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse.

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

[Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero si riunisce nuovamente **alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Dopo di che l'Ufficio prende le proprie decisioni.

[Articolo 22, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 28. – Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste.

Compiute le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve comunicare ai delegati di ogni lista di candidati {paragrafo 16, lettera *E*), a pagina 58} le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[Articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La comunicazione dev'essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste [articolo 23, secondo comma, del testo unico]: pertanto, si ritiene che, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

§ 29. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.

Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla riconsiderazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le proprie operazioni solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO VI

OPERAZIONI

DELL'UFFICIO CENTRALE

PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI

O DOPO LA SCADENZA

DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 30. – Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati.

Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere le seguenti operazioni:

I. – Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – avendo presenti eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione {paragrafo 29 a pagina 104} – **assegna, per cia-**

scuna ripartizione della circoscrizione Estero e distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa e ai relativi contrassegni, MEDIANTE RISPETTIVI SORTEGGI da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati [paragrafo 16, lettera E), a pagina 58].

Le risultanze dei sorteggi determinano l'ordine in cui le liste sono riportate sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

[Articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto deve essere eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione di liste o di candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste o di candidati.

II. – Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati.

Compiute le operazioni di cui al punto precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero comunica ai delegati di lista le definitive decisioni adottate.

§ 31. – Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione.

Appena espletate tutte le formalità descritte nei paragrafi del presente capitolo e dei capitoli precedenti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero dovrà comunicare immediatamente al Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali le liste dei candidati definitivamente ammesse con l'indicazione del contrassegno e del relativo numero d'ordine secondo il sorteggio di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati ammesse alla competizione elettorale (stampate all'interno del manifesto il cui modello è riportato in allegato alle presenti istruzioni) e i modelli delle schede elettorali al più presto e comunque entro e non oltre il 26° giorno antecedente la data delle votazioni.

Sulla base delle istruzioni fornite dallo stesso Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che va inviato agli elettori residenti all'estero per consentire l'espressione del voto per corrispondenza.

[Articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 104 del 2003].

Il plico suddetto dovrà contenere anche la stampa del manifesto contenente le liste dei candidati presentate nella ripartizione di appartenenza dell'elettore.

[Articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

Le schede elettorali sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione e sono fornite, come già detto, sotto la responsabilità del Ministero degli Affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (così come sostituite, le tabelle B e D, da quelle di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 24 del 2008). Nelle stesse schede vengono riprodotti, in facsimile, i contrassegni di tutte le liste

di candidati presentate nelle singola ripartizione. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

[Articolo 11, comma 2, primo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459].

§ 32. – Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero.

L'ufficio consolare provvede ad esporre, in occasione delle elezioni politiche, il manifesto contenente le liste dei candidati in propri locali accessibili al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Va, inoltre, ricordato che lo stesso articolo 8, comma 6, del citato d.P.R. richiama, nello svolgimento della campagna elettorale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono elettori di cittadinanza italiana (si veda in proposito anche l'articolo 17 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Si soggiunge che – ai fini indicati dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 459/2001 – l’ufficio consolare comunica ai principali mezzi d’informazione rivolti alle comunità italiane all’estero le liste dei candidati e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità.

[Articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 104 del 2003]

CAPITOLO VII

RICORSI

ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 33. – Decisioni dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale.

La normativa vigente concede ai delegati di ogni lista la possibilità di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero concernenti le liste dei candidati.

Non tutte le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Le sole decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

§ 34. – Soggetti interessati a ricorrere.

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; di conseguenza gli unici che abbiano interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

§ 35. – Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

I ricorsi debbono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La notificazione — come già ricordato a pagina 103 [paragrafo 28] — viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e debbono essere depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine (48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

[Articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista [paragrafo 35 a pagina 113].

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che — come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista — così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

§ 36. — Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 37. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviati **entro due giorni dalla loro ricezione.**

[Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, **nelle 24 ore successive**, ai ricorrenti e all' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

[Articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare all' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della

decisione da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado l'anzidetto Ufficio di procedere con rapidità alle operazioni previste dalla legge.

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E PRESSO I SEGGI IVI COSTITUITI

§ 38. – Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale che sapiano leggere e scrivere.

[Articolo 20, ultimo comma, e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni; articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104]

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria ma è facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali.

§ 39. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

[Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate “in forma autentica”.

[Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista (*due per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero*) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso i singoli seggi; i delegati potranno avvalersi, pertanto, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Roma all'atto del deposito della lista dei candidati.

[Articolo 25, ultimo comma, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[Articolo 25, ultimo comma, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati potranno anche esibire, ad uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione dev'essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

§ 40. – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista sia presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che presso i seggi ivi costituiti dev'essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio.

La cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente

dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo Ufficio.

[Articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104].

§ 41. – Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono la qualità di elettore della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale e l'alfabetismo.

[Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni e articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104]

Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali della circoscrizione Estero o di un comune italiano – dev'essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito.

L'interessato residente all'estero potrà comprovare il possesso del requisito richiesto, esibendo il certificato elettorale rilasciato dalla competente autorità consolare o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali oppure esibendo la tessera elettorale.

In caso di rappresentanti residenti in Italia basterà esibire la propria tessera elettorale.

In entrambi i casi competente ad eseguire tali accertamenti sarà il presidente dell'ufficio elettorale presso il quale il rappresentante di lista dovrà svolgere le sue funzioni (Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e/o singoli seggi costituiti presso lo stesso Ufficio centrale).

Circa la prova del secondo requisito — saper leggere e scrivere — la legge non richiede alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

A L L E G A T I

Allegato n. 1.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 2.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 3.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 3-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 4.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 4-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 5.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Allegato n. 5-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Allegato n. 6.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Allegato n. 6-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Allegato n. 7.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 8.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni.

Allegato n. 9.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni.

Allegato n. 10.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 11.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Allegato n. 12.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

Allegato n. 13.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. I

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articoli 18-*bis*, comma 2, sesto periodo, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

Contrassegno
della lista
dei candidati

Ø 3 cm

ALLEGATO N. 1

*Elezioni della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBIGO
DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ,
nella qualità di
(1),

dichiara di presentare,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 2013, nella
circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....

(4), depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma — alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

b) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
in

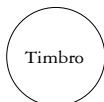
..... , addì 20.....

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del sottoscrittore (5) della dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati che non ha
l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (6)
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (7), certifico vera e autentica la firma, apposta
in mia presenza, dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(5) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

(6) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

(7) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 2

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge n. 459/2001
e articoli 18-*bis* , comma 2, sesto periodo, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)



ALLEGATO N. 2

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CHE NON HA L'OBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ,
nella qualità di
(1),

dichiara di presentare,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 2013,
nella circoscrizione Estero, ripartizione (2) ,
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (4),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di

(4) — Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;
- b) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
in

..... , addì 20.....

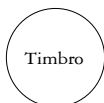
.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del sottoscrittore (5)
della dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati che non ha l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

(5) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (6)
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (7), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento di identificazione:
.....
.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(6) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

(7) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3 (*)

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge n. 459 / 2001
e articolo 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 147.

Contrassegno
della lista
dei candidati

Ø 3 cm

ALLEGATO N. 3

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di **atto principale** di una dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione
della circoscrizione Estero (1) per l'elezione della Camera dei deputati
del 2013, nel numero di, risultante dalle firme (2), debita-
mente autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- dev'essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere **autenticate dall'ufficio consolare competente** (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2

..... atti separati (4) [nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (5)],

dichiarano di presentare

una lista di candidati (6) nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA

[illegible]

aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 55, nota (12)].

(4) – A pagina 91 è riportato il modello di **atto separato** della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – Barrare ove il caso non ricorra. – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, è riportato a pagina 51, nota (9).

(6) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (7),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma — alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

(7) — Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig., in

....., addì 20.....

(Seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono
con sede in
(8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (9)

DEI SOTTOSCRITTORI

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

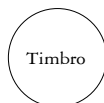
A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (10), certifico vere e autentiche le firme, ap-
poste in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori
in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla respon-
sabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiara-
zione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare compe-
tente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(10) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3 - BIS (*)

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge n. 459/2001
e articolo 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'**atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 139.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero
Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI
ELENCO N. ... DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

per la ripartizione
della circoscrizione Estero (1) per l'elezione della Camera dei deputati del
2013, contraddistinta con il seguente contrassegno
..... e composta dai seguenti candidati:

[illegible]

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati. ➡
(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (4)

DEI SOTTOSCRITTORI

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

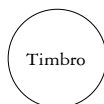
A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vere e autentiche le firme, appo-
ste in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla respon-
sabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichia-
razione.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare compe-
tente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(5) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 4 (*)

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge n. 459/2001
e articolo 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto principale trova la sua prosecuzione nel modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 163.

Contrassegno
della lista
dei candidati

Ø 3 cm

ALLEGATO N. 4

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di **atto principale** di una dichiarazione
di presentazione di una lista di candidati
che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione
della circoscrizione Estero (1) per l'elezione del Senato della Repubblica
del 2013, nel numero di, risultante dalle firme (2), debita-
mente autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero atti

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- dev'essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile

separati (4) [nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (5)],

dichiarano di presentare

una lista di candidati (6) nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell'ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....
.....
.....

(7), depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 55, nota (12)].

(4) – A pagina 105 è riportato il modello di **atto separato** della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – Barrare ove il caso non ricorra. – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, è riportato a pagina 51, nota (9).

(6) – Il numero dei candidati dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

(7) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello, depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere — su convocazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma — alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig. , in

..... , addì 20.....

(Seguono le sottoscrizioni
 dei presentatori della lista dei candidati)



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (9)

DEI SOTTOSCRITTORI

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

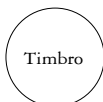
A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (10), certifico vere e autentiche le firme, ap-
poste in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori
in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla respon-
sabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichia-
razione.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare compe-
tente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(10) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 4 - *BIS* (*)

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge n. 459/2001
e articolo 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello di atto separato rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto **principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 155.



ALLEGATO N. 4-BIS

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero
Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO — ANNO 2013

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ELENCO N. ... DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA LISTA DEI CANDIDATI

per la ripartizione
della circoscrizione Estero (1) per l'elezione del Senato della Repubblica
del 2013, contraddistinta con il seguente contrassegno
.....
..... e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA (2)

Nome e cognome	Luogo e data di nascita

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Il numero dei candidati della lista dev'essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (3).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.
(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

(3) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (4)

DEI SOTTOSCRITTORI

**DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

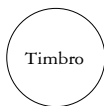
A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(4) – Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

(5) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 5

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 5

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*Modello di dichiarazione di accettazione
della candidatura in una lista di candidatiELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
e presentata nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione della Camera dei deputati del 2013.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa riparti-
zione, anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candida-
ta che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori
asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

..... , addì 20.....

Firma del candidato / della candidata

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA

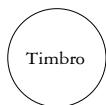
CHE ACCETTA LA CANDIDATURA

IN UNA LISTA DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a ,
da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 55, nota (12)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 5-BIS

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

prevista dall'articolo 2, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

[Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]

paragrafo 18-*bis* [pagina 65]

ALLEGATO N. 5 -bis

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235,

dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235 del 2012, per l'elezione della Camera dei deputati che avrà luogo nel 2013; in particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2);

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (3);

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Pagina 89, nota (19).

(3) – Pagina 90, nota (20).

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (4).

..... , addì 20.....

Firma leggibile del candidato / della candidata (5)

Domicilio

(4) – Pagina 91, nota (21).

(5) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012], la firma del candidato che effettua la dichiarazione non richiede alcuna autenticazione.

ALLEGATO N. 6

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 6

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*Modello di dichiarazione di accettazione
della candidatura in una lista di candidatiELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
e presentata nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2013.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:

- di non essersi candidato / candidata in altra lista della stessa riparti-
zione, anche con il medesimo contrassegno;
- di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candida-
ta che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e
per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori
asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

....., addì 20.....

Firma del candidato / della candidata

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)

DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA

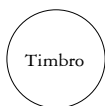
CHE ACCETTA LA CANDIDATURA

IN UNA LISTA DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a ,
da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(3) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 55, nota (12)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 6-BIS

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

prevista dall'articolo 2, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

[Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]

paragrafo 18-*bis* [pagina 65]

ALLEGATO N. 6-bis

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235,

dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235 del 2012, per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 2013; in particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2);

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (3);

(Segue) ➡➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Pagina 89, nota (19).

(3) – Pagina 90, nota (20).

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (4).

..... , addì 20.....

Firma leggibile del candidato / della candidata (5)

Domicilio

(4) – Pagina 91, nota (21).

(5) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012], la firma del candidato che effettua la dichiarazione non richiede alcuna autenticazione.

ALLEGATO N. 7

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO

DI VERBALE DI RICEVUTA

DELLA PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

IN CUI HA SEDE

L' UFFICIO CENTRALE

PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 7

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma
in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per la riparti-
zione (1) della circoscrizione Estero
per l'elezione della Camera dei deputati [*oppure*: del Senato della Re-
pubblica] del 2013, la quale è contraddistinta con il seguente contrasse-
gno:

.....
.....

(1) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

.....

 depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che — ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 — a depositare la lista avente il contrassegno

.....

 sarebbe stato il sig.
oppure: il sig.
 il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il medesimo è il sig.
 come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che viene allegata al presente verbale.

[*oppure:* e accerta che il medesimo è il sig.
 il cui nome *non* è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
 ha depositato una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati [*oppure:* del Senato della Repubblica] del 2013 relativamente alla ripartizione della circoscrizione Estero (2)
 elettorale recante il seguente contrassegno:

.....

 e sottoscritta da n. elettori in n. atti (3).

[*oppure:* e sottoscritta dal sig.
 in qualità di] (4).

(2) — Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) — Qualora la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(4) — Nel caso in cui la lista di candidati *non abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni e sia, pertanto, presentata dal presidente o segretario o da un rappresentante di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

In allegato alla lista dei candidati sono stati presentati:

a) n. certificati individuali e n. certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (5);

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente firmate dai singoli candidati e autenticate;

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) n. certificati comprovanti, per i candidati, l'iscrizione nelle liste elettorali della relativa ripartizione.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – la designazione a *delegati effettivi della lista* del sig. e del sig.

(6) e a *delegati supplenti della lista* medesima del sig. e del sig. (7).

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il n.

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20.....

Il Presentatore

.....

Bollo della
Cancelleria

Il Cancelliere

.....

(5) – Solo se la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(6) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati effettivi* della lista di candidati.

(7) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati supplenti* della lista di candidati.

ALLEGATO N. 8

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA SINGOLA RIPARTIZIONE (*)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(*) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

ALLEGATO N. 8

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati
della singola ripartizione della circoscrizione Estero
e i rispettivi contrassegni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

RIPARTIZIONE (1)

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

LISTE DEI CANDIDATI (2)

PER L'ELEZIONE DI N. DEPUTATI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

....., addì 20.....

Il Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. **Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione;** non è consentito neppure riportate alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO N. 9

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA SINGOLA RIPARTIZIONE (*)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(*) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

ALLEGATO N. 9

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati
della singola ripartizione della circoscrizione Estero
e i rispettivi contrassegni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013
RIPARTIZIONE (1)
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
LISTE DEI CANDIDATI (2)
PER L'ELEZIONE DI N. SENATORI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

....., addì 20.....

Il Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. **Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione;** non è consentito neppure riportate alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', o 'dottore', o simile).

Le liste, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dal SORTEGGIO.

ALLEGATO N. 10

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA

DELLA DESIGNAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

O PER L' ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PRESSO I SEGGI COSTITUITI

NELL'AMBITO DELL' UFFICIO CENTRALE

PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 10

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso i seggi costituiti
nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[OPPURE: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA]

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

RIPARTIZIONE (1)

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

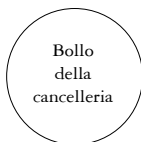
L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta –
debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei
signori (2),
quali delegati della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
.....
.....
oppure a firma dei signori (3),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
.....
.....
..... ,
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresen-
tanti supplenti della lista medesima presso i seggi n.
.....
.....
.....
..... costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere

.....

(3) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. I I

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA

DELLA DESIGNAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

O PER L' ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PRESSO L' UFFICIO CENTRALE

PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO N. 11

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

[OPPURE: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA]

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ANNO 2013

RIPARTIZIONE (1)

DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
 è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta –
 debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al
 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei
 signori (2),
 quali delegati della lista di candidati
 contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

(1) – Indicare la relativa ripartizione della circoscrizione Estero tra le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

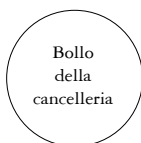
(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
.....
.....
oppure a firma dei signori (3),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

..... ,
con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rappresen-
tante supplente della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circo-
scrizione Estero costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo de-
posito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì 20.....



Il Cancelliere

.....

(3) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12

Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DI CUI ALL' ARTICOLO 7, COMMA 3,
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(articolo 17, comma 2, della legge n. 459/2001
e articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003)

ALLEGATO N. 12

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la Corte d'appello di Roma)

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
nato / nata a il 19 ,
residente in via , ,
avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta
con il contrassegno
.....
nella ripartizione della circo-
scrizione Estero (2) per l'elezione della Camera dei deputati del 2013,

designa

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive modificazioni, il sig.

(1) – Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

nato a il 19 ,
residente in via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 515 del 1993.

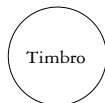
..... , addì 20.....

.....
Firma del candidato / della candidata
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta
in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a ,
da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:
.....

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – **Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata** dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

ALLEGATO N. 13

Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DI CUI ALL' ARTICOLO 7, COMMA 3,
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(articolo 17, comma 2, della legge n. 459/2001
e articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 104/2003)

ALLEGATO N. 13

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ANNO 2013

DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la Corte d'appello di Roma)

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
nato / nata a il 19 ,
residente in via , ,
avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con
il contrassegno
.....
nella ripartizione della circoscri-
zione Estero (2) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2013,

designa

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive modificazioni, il sig.

(1) – Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(2) – Le ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica sono le seguenti: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

nato a il 19 ,
residente in via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 515 del 1993.

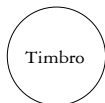
..... , addì 20.....

.....
Firma del candidato / della candidata
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta
in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a ,
da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:
.....

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – **Le firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata** dall'ufficio consolare competente (cioè quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 32, nota (6)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

INDICE

Premessa	Pag. 2
--------------------	--------

INDICE

PRIMA PARTE

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI CONTRASSEGNI DI LISTA E DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI NELLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO I

DEPOSITO, PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO, DEI CONTRASSEGNI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L' ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 1. — Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati.	Pag. 5
§ 2. — Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno	» 8
§ 3. — Caratteristiche del contrassegno di lista	» 9
§ 4. — Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 12
§ 5. — Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 13
§ 6. — Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	» 18
§ 7. — Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	» 19
§ 8. — Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	» 20

- § 9. — Comunicazione dei contrassegni ammessi, da parte del Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero Pag. 21

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

- § 10. — Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma Pag. 23
- § 11. — Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati » 24
- § 12. — Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. » 26
- § 13. — Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste » 27

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

CAPITOLO III

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

- § 14. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero . . Pag. 33

§ 15. — Lista dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero	Pag. 36
§ 16. — Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.	» 40
A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. — Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 42
B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	» 49
I) Per le liste con obbligo di sottoscrizioni	» 49
II) Per le liste senza obbligo di sottoscrizioni	» 52
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	» 53
D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati	» 56
E) Indicazione dei delegati di lista.	» 58
§ 17. — Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero	» 59
§ 18. — Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 63
§ 18-bis. — Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	» 65
§ 19. — Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero	» 69
§ 19-bis. — Diminuzione dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici che, nel complesso delle liste depositate e ammesse, abbiano inserito un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale.	» 70
§ 20. — Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	» 72

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE SINGOLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE MEDESIMA COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

§ 21. — Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circo-
--

	scrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.	Pag. 73
§ 22. —	Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	» 75
§ 23. —	Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma in sede di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	» 75

CAPITOLO V

L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE NELLE SINGOLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 24. —	Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	Pag. 79
§ 25. —	Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate.	» 80
§ 26. —	Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati presentate	» 81
	I. — Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	» 81
	II. — Controllo del contrassegno della lista dei candidati	» 82
	III. — Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.	» 83
	IV. — Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.	» 83
	a) Per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni	» 83
	b) Per le liste che sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 87
	V. — Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	» 88
	a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista	» 88
	b) Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.	» 89

c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	Pag. 99
d) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti dell'età prescritti per poter essere eletti alla carica di deputato (25 anni) e di senatore (40 anni) per la circoscrizione Estero	» 100
e) Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali	» 101
f) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	» 102
§ 27. — Eventuale ammissione di nuovi documenti. — Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse	» 102
§ 28. — Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati delle liste	» 103
§ 29. — Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	» 104

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 30. — Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati	Pag. 106
I. — Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio	» 106
II. — Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista di candidati	» 107
§ 31. — Stampa delle liste dei candidati della circoscrizione Estero e delle schede di votazione	» 108
§ 32. — Brevi cenni sull'attività di propaganda elettorale all'estero	» 110

CAPITOLO VII

RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 33. — Decisioni degli Uffici centrali per la circoscrizione Estero relative alle liste dei candidati, che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	Pag. 112
---	----------

§ 34. —	Soggetti interessati a ricorrere	Pag. 113
§ 35. —	Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	» 113
§ 36. —	Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	» 114
§ 37. —	Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. — Comunicazione delle decisioni	» 115

CAPITOLO VIII

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E PRESSO I SEGGI IVI ISTITUITI

§ 38. —	Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati	Pag. 117
§ 39. —	Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.	» 118
§ 40. —	Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. — Termini	» 120
§ 41. —	Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.	» 121

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	Pag. 127
--	----------

Allegato n. 2.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 133
--	-------

Allegato n. 3.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 139
--	-------

Allegato n. 3-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	Pag. 147
--	----------

Allegato n. 4.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 155
--	-------

Allegato n. 4-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 163
--	-------

Allegato n. 5.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 171
--	-------

Allegato n. 5-bis.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	» 175
---	-------

Allegato n. 6.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 179
--	-------

Allegato n. 6-bis.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	» 183
---	-------

Allegato n. 7.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero
Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero Pag. 187

Allegato n. 8.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni » 193

Allegato n. 9.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni » 197

Allegato n. 10.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero
Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero » 201

Allegato n. 11.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero
Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero . . . » 205

Allegato n. 12.

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni » 209

Allegato n. 13.

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni. Pag. 213

—



Pubblicazione finita di stampare in formato digitale
presso la Direzione centrale dei servizi elettorali
nel mese di gennaio 2013



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 4 della serie « Elezioni politiche »

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature nella circoscrizione Estero

SOMMARIO

PREMESSA

PRIMA PARTE. – Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista e degli atti di designazione degli incaricati di presentare le liste dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.

CAPITOLO I. – Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero. — **CAPITOLO II.** – Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di depositare le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero.

SECONDA PARTE. – Presentazione delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

CAPITOLO III. – Formazione delle liste dei candidati per la circoscrizione Estero. — **CAPITOLO IV.** – Presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione medesima costituito presso la Corte d'appello di Roma. — **CAPITOLO V.** – L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati presentate nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero. — **CAPITOLO VI.** – Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere. — **CAPITOLO VII.** – Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale. — **CAPITOLO VIII.** – Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi istituiti.

ALLEGATI. – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.*

ALLEGATO N. 1. – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 2.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 3.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di atto principale di una dichiarazione presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 3-bis.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di atto separato di una dichiarazione presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 4.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di atto principale di una dichiarazione presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 4-bis.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di atto separato di una dichiarazione presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 5.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati. — **ALLEGATO N. 5-bis.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. — **ALLEGATO N. 6.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati. — **ALLEGATO N. 6-bis.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. — **ALLEGATO N. 7.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. — **ALLEGATO N. 8.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni. — **ALLEGATO N. 9.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di manifesto con le liste dei candidati della singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni. — **ALLEGATO N. 10.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso i seggi costituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. — **ALLEGATO N. 11.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati o per l'elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. — **ALLEGATO N. 12.** – *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero.* - Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni. — **ALLEGATO N. 13.** – *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.* - Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.



ROMA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

2013